

SCHEDA INFORMATIVA N. 1

2019

FONDAMENTI GIURIDICI, ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI

SITUAZIONE AL MAGGIO 2019

Fondamenti giuridici

I diritti e i doveri determinanti concernenti la garanzia di copertura dei costi per la disattivazione e lo smaltimento degli impianti nucleari sono stabiliti dalla Legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare dagli articoli 31 e 77-82, nonché dall'Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17).

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 LENU, gli esercenti degli impianti nucleari sono tenuti a smaltire le loro scorie radioattive a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari (CN) devono essere pagati dagli esercenti continuamente. Gli esercenti sono tenuti a pagare direttamente anche i costi che insorgono durante la fase successiva all'esercizio (periodo che intercorre tra la messa fuori esercizio di una centrale e l'avvio dei lavori di disattivazione). Per contro, i costi per la disattivazione delle CN, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti: il **Fondo di disattivazione** e il **Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari** (art. 77 cpv.1 e cpv. 2 LENU). Entrambi i Fondi sono alimentati con contributi versati dai proprietari degli impianti (art. 77 cpv. 3 LENU).

Il **Fondo di disattivazione** si prefigge di assicurare il finanziamento dei costi della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso nonché dello smaltimento delle scorie così prodotte.

Il **Fondo di smaltimento** si prefigge di assicurare il finanziamento dei costi dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio di una centrale nucleare.

I Fondi sono di diritto pubblico e autonomi e sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale (art. 81 cpv. 1 LENU e art. 29 OFDS). È soggetto a vigilanza anche il piano di accantonamento allestito dagli esercenti per i costi di smaltimento che insorgono prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari (art. 19 cpv. 2 OFDS).

Organizzazione

Gli organi dei Fondi sono la Commissione, l'Ufficio e il Servizio di revisione (art. 20 cpv. 1 OFDS). La Commissione si compone di undici membri al massimo; i proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione (art. 21 cpv. 1 e 2 OFDS). I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari, devono essere indipendenti da costoro (art. 21a OFDS). In applicazione dell'art. 22 della OFDS, la Commissione ha istituito un comitato della Commissione amministrativa, un comitato per gli investimenti e un comitato di controllo dei costi.

Attualmente, gli organi e i comitati sono così composti:

Commissione amministrativa

- Raymond Cron, ing. dipl. ETH/SIA, Presidente¹⁾
- Dott. Michaël Plaschy, Vicepresidente
- Urs Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze¹⁾
- Claudia Erni, Alpiq Suisse SA
- Andy Heiz, Axpo Power AG
- Herman Ineichen, BKW Energie SA
- Thomas Kieliger¹⁾
- Dott. Willibald Kohlpaintner, Axpo Power AG
- Irène Messerli¹⁾
- Franziska Helena Ritter¹⁾
- Dott. Christof Strässle¹⁾

¹⁾ Membri indipendenti

Segreteria

- ATAG Organizzazioni economiche SASA, Berna

Ufficio di revisione

- PricewaterhouseCoopers SA, Berna

Comitato della Commissione amministrativa

- Raymond Cron, ing. dipl. ETH/SIA, Presidente, presidenza¹⁾
- Dott. Michaël Plaschy, Vicepresidente
- Thomas Kieliger, Presidente del comitato di controllo dei costi¹⁾
- Dott. Christof Strässle, Presidente del comitato per gli investimenti¹⁾
- Andy Heiz, Axpo Power AG

¹⁾ Membri indipendenti

Comitato per gli investimenti

- Dott. Christof Strässle, presidenza¹⁾
- Urs Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze¹⁾
- Benno Flury, Helvetia Assicurazioni¹⁾
- Dott. Alex Hinder, Hinder Asset Management AG¹⁾
- Flavio Lingeri, BKW Energie SA
- Lukas Oetiker, Alpiq SA
- Ivana Reiss¹⁾
- Marcus Seiler, Axpo Services AG
- Michael Sieber, Axpo Power AG

¹⁾ Membri indipendenti

Comitato di controllo dei costi

- Thomas Kieliger, ing. dipl. ETH/SIA, presidenza¹⁾
- Bernhard Berger¹⁾
- Dott. Stephan Döhler, Axpo Power AG
- Prof. Dott. Michael Graff¹⁾
- Roland Grüter, Axpo Power AG
- Dott. Ines Günther, Paul Scherrer Institut¹⁾
- Dott. Philipp Hänggi, BKW Energie SA
- Alexander Puhner, Alpiq SA
- Franziska Helena Ritter, avvocat¹⁾
- Birgit Rutishauser Hernandez¹⁾

¹⁾ Membri indipendenti

Informazioni generali

Smaltimento delle scorie radioattive

Lo smaltimento comprende tutte le attività di gestione delle scorie radioattive fino al loro confinamento in un deposito in strati geologici profondi. Queste attività includono il condizionamento (trattamento delle scorie), il deposito intermedio e lo stoccaggio delle scorie radioattive in un deposito in strati geologici profondi.

Costo complessivo della disattivazione e dello smaltimento

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stabilito i costi di disattivazione delle cinque centrali nucleari svizzere e del ZWILAG previsti secondo lo studio sui costi 2016. Tali costi ammontano a **CHF 3.779 miliardi**, per lo smaltimento questi costi ammontano a **CHF 20.802 miliardi**, per un totale di **CHF 24.581 miliardi**¹.

Spese correnti

I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari vengono pagati dagli esercenti via via che si verificano (per es. costi per attività di ricerca e di preparazione, ritrattamento di elementi di combustibile esausti, allestimento del deposito intermedio centrale, acquisto di contenitori di trasporto e di stoccaggio). Fino al momento della messa fuori esercizio delle cinque centrali nucleari svizzere, secondo lo studio sui costi 2016 queste spese correnti ammonteranno a circa **CHF 7.6 miliardi**. La quota pagata degli esercenti sino a fine 2018 è pari a circa **CHF 5.9 miliardi**. La parte restante graverà sugli esercenti dal 2019 fino alla messa fuori servizio delle centrali e sarà coperta sempre dagli esercenti con gli introiti delle fatture correnti. Tale quota ammonta all'incirca a **CHF 1.6 miliardi**.

Costi che devono essere coperti dai due Fondi (cifre arrotondate)

Secondo i costi disposti dal DATEC sulla base dello studio sui costi 2016 (anno di riferimento 2016), la copertura complessiva che deve essere assicurata dai due Fondi è di **CHF 15.7 miliardi**. Il Fondo di disattivazione deve garantire **CHF 3.8 miliardi** e il Fondo di smaltimento **CHF 11.9 miliardi**.

Stato dei Fondi a fine 2018

A fine 2018, il capitale accumulato ammontava per il Fondo di disattivazione a **CHF 2.433 miliardi** (valore teorico² a fine 2018: **CHF 2.426 miliardi**) e per il Fondo di smaltimento a **CHF 5.059 miliardi** (valore teorico a fine 2018 **CHF 4.918 miliardi**). Il valore teorico si basa sullo studio sui costi 2016 verificato.

Pretese, prestazioni dei Fondi e obbligo di effettuare versamenti supplementari

L'obbligo legale di assunzione dei costi da parte dell'esercente è stabilito nella LENU (art. 27 cpv. 2 lettera f, art. 31 cpv. 1 e art. 77 cpv. 3 LENU). L'esercente di una centrale nucleare è tenuto quindi a garantire il finanziamento della disattivazione del proprio impianto e a pagare i costi di smaltimento delle scorie provenienti dall'impianto stesso. Le pretese che possono essere fatte valere, le prestazioni dei Fondi e l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono disciplinati in modo dettagliato nella LENU (artt. 77 – 80 LENU). Gli esercenti delle CN tenuti a versare i contributi hanno, nei confronti dei Fondi, una prete-

¹ Nel totale è inclusa la quota a carico della Confederazione (CHF 1.303 miliardi). Non sono inclusi invece i costi della cosiddetta fase successiva all'esercizio secondo lo studio sui costi 2016, i quali sono considerati costi d'esercizio, ammontano complessivamente per tutte le centrali a CHF 1.703 miliardi e vengono pagati direttamente dagli esercenti. Conformemente all'Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento entrata in vigore il 1.1.2015, allo scopo di determinare i contributi, viene applicato, sui costi calcolati, un supplemento di sicurezza del 30%. Quest'ultimo non è contenuto nei costi citati.

² Per la definizione di valore teorico vedi la Scheda informativa 3

sa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENU).

Conformemente alla LENU, a carico degli esercenti sono in primo luogo il rischio dei costi e il rischio dell'impianto. Eventuali maggiori costi per la disattivazione e lo smaltimento, come pure i minori rendimenti, vanno compensati dagli esercenti. Schematicamente i livelli di responsabilità possono essere raffigurati come segue. L'eventuale partecipazione ai costi da parte della Confederazione deve essere ridotta al minimo mediante i livelli di responsabilità.

Ordine dei livelli di responsabilità

1. Fondi e pretese di proprietari dell'impianto/contributori (artt. 77 e 78 LENU)

- Il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento garantiscono il finanziamento. I proprietari di impianti nucleari versano contributi ai fondi.
- Gli esercenti contributori di impianti nucleari hanno nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri.

2. Proprietari dell'impianto/contributori (art. 79 cpv. 1 LENU)

- Se le pretese nei confronti del fondo non sono sufficienti, i contributori sono tenuti a coprire la differenza con propri mezzi.

3. Prestazioni dei fondi (art. 79 cpv. 2 LENU)

- Se i mezzi propri non sono sufficienti, il fondo copre i costi rimanenti con la totalità dei mezzi.

4. Obbligo di rimborso del proprietario dell'impianto/contributore (art. 80 cpv.1 LENU)

- Il contributore deve rimborsare al fondo la differenza con i relativi interessi.

5. Obbligo di versamento supplementare degli altri contributori e aventi diritto (art. 80 cpv. 2 LENU)

- Se la persona tenuta al versamento supplementare non può effettuare il rimborso della differenza, gli altri contributori devono coprire la differenza con versamenti supplementari in proporzione ai loro contributi.

6. Partecipazione ai costi della Confederazione (art. 80 cpv. 4 LENU)

- Se i versamenti supplementari non sono sostenibili sotto il profilo economico per gli altri contributori, l'Assemblea federale decide in merito all'eventuale partecipazione ai costi della Confederazione.

Rimborso di mezzi dei Fondi

Le singole pretese finanziarie degli esercenti delle centrali nucleari tenuti a versare i contributi sono calcolate alla fine di ogni esercizio contabile. Previo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13a OFDS, le eccedenze vengono rimborsate agli esercenti entro un termine adeguato e prendendo in considerazione la struttura dell'investimento. Il diritto al rimborso deve essere dimostrato nei confronti della Commissione.